



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 12/01/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 28 dicembre 2011, n. 333

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile- eolico della potenza elettrica di 30 MW sito nel comune di Erchie (Br) località "Mantugne, Cicirella, Tre Torri"; e delle relative opere connesse che comprendono anche una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV collegata in entra - esce sulla linea RTN 380 kV "Galatina - Taranto Nord".

Società: EOLICA ERCHIE S.r.l. con sede legale in Erchie (Br), Via G. Mazzini, 26/28 - P. IVA e C.F. 02189280742. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 243 del 19 settembre 2011.

Il giorno 28 dicembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19 settembre 2011, il Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, rilasciava alla società Eolica Erchie S.r.l., con sede legale in Erchie (BR) Via G. Mazzini 26/28, l'Autorizzazione Unica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 32 MW costituito da n. 16 aerogeneratori da realizzarsi nel comune di Erchie località "Mantugne, Cicirella, Tre Torri" (BR) nonché di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Erchie (BR) collegata in entra - esci sulla linea 380 kV "Galatina - Taranto N2".

Rilevato che:

- la Società Eolica Erchie S.r.l. con nota prot. n. 118 del 31.01.2011 inoltrava, all'Ufficio Energia e Reti Energetiche, la nota prot. n. 92 del 18.03.2010 della Snam Rete Gas S.p.A. sottoscritta in data 29 marzo 2010 quale accettazione delle condizioni poste da Snam Rete Gas S.p.A.;
- nella succitata nota della società Snam Rete Gas S.p.A. si precisava che i fondi attraversati da metanodotti sono gravati da regolare servitù che prevede, fra l'altro, la possibilità per la stessa Società di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 13,5 dall'asse della tubazione, con l'impegno di astenersi da compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più comodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- sempre nella medesima nota si riportava quale condizione alla realizzazione delle opere interferenti con i metanodotti la esecuzione di un rilievo, in corrispondenza di ogni attività svolta in prossimità dello stesso, eseguito a cura ed in presenza di Snam Rete Gas.

Considerato che:

- la società Eolica Erchie S.r.l., con nota del 18.11.2011 (acquisita al prot. n. 14041 del 22.11.2011), comunicava la rinuncia alla realizzazione dell'aerogeneratore M10 in quanto interferente con la rete di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A.
- restano confermati i contenuti di quanto espresso e dichiarato, compresi nulla osta e prescrizioni, nella precedente Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19.09.2011 del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo;
- è possibile adottare la nuova Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione Unica, che non annulla la precedente ma la integra e modifica in riferimento esclusivamente alla potenza elettrica complessiva, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 15 aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di 30 MW posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

M1 2749600 4481221
M2 2749257 4480233
M3 2748352 4479791
M4 2749194 4479788
M5 2748700 4479030
M6 2749246 4479159
M7 2749647 4479323
M8 2748959 4478184
M9 2749665 4478404
M11 2749936 4477892
M12 2750505 4477885
M13 2750679 4477297
T2 2753623 4475876
C1 2751718 4476008
C2 2752051 4475643

„ delle opere connesse costituite da:

- una cabina primaria MT/AT, raccordata con la linea a 150 kV alla futura Stazione Elettrica 380/150 kV;
- una Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata con la linea aerea a 380 kV in entra - esci sulla linea esistente RTN a 380 kV "Taranto Nord - Galatina";
- una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico, con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;
- in data 21 giugno 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Eolica Erchie S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 02 settembre 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 10323 e della Convenzione al repertorio n. 13024;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 333 del 28 dicembre 2011 agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 30 MW costituito da n. 15 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Erchie (BR) e delle relative opere elettriche di connessione comprendenti anche una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Erchie (BR) collegata in entra - esci sulla linea 380 kV "Galatina - Taranto N2".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 15 aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di 30 MW posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

M1 2749600 4481221
M2 2749257 4480233
M3 2748352 4479791
M4 2749194 4479788
M5 2748700 4479030
M6 2749246 4479159
M7 2749647 4479323
M8 2748959 4478184
M9 2749665 4478404
M11 2749936 4477892
M12 2750505 4477885
M13 2750679 4477297
T2 2753623 4475876
C1 2751718 4476008
C2 2752051 4475643

„ delle opere connesse costituite da:

- una cabina primaria MT/AT, raccordata con la linea a 150 kV alla futura Stazione Elettrica 380/150 kV;
- una Stazione Elettrica 380/150 kV raccordata con la linea aerea a 380 kV in entra - esci sulla linea esistente RTN a 380 kV "Taranto Nord - Galatina";
- una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno dell'impianto eolico, con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Eolica Erchie S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà

assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Sono dichiarate di pubblica utilità indifferibili ed urgenti, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 comma 1 e della legge n. 10 del 09.10.1991 art 1 commi 3 e 4, le opere per la realizzazione di un impianto alimentato da fonte rinnovabile "eolico", nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la costruzione e l'esercizio dello stesso autorizzato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e

la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Erchie (BR).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
